



Citation: A. Carrera (2019) Tra filosofia e diritto. Il pensiero critico-riformista di Manasseh Dawes, studioso di Beccaria. *Diciottesimo Secolo* Vol. 4: 151-157. doi: 10.13128/ds-25447

Copyright: © 2019 A. Carrera. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.net/index.php/ds>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: All relevant data are within the paper and its Supporting Information files.

Competing Interests: The Author(s) declare(s) no conflict of interest.

Saggi

Tra filosofia e diritto. Il pensiero critico-riformista di Manasseh Dawes, studioso di Beccaria

ALBERTO CARRERA

Università di Brescia

Abstract. Considered as one of the staunchest supporters of the need to reform the eighteenth-century British penal system, the jurist Manasseh Dawes combines legal reflection with moral criticism. This union emerges from the reading of his works and in particular in a treatise published in 1782, entitled *An Essay on Crimes and Punishments*. In this work Dawes takes up and analyzes several aspects of Beccaria's thought, paying special attention to the causes of criminal conduct in parallel with the theory of human freedom. Through other important English intellectuals such as Blackstone, Eden and Dage, Dawes draws from Beccaria his critical and reformist approach to the study of criminal law.

Keywords. Death Penalty, Murder, Mercy, Human Freedom, Suicide.

Sulla base di un progressivo ma deciso distacco tra contrattualismo sociale e giustizia, l'illuminismo di area inglese¹ si caratterizza per la profonda rifles-

¹ In prospettiva storico-giuridica risulta tuttora fondamentale lo studio di G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Il Mulino, Bologna 1976 con particolare attenzione alle pp. 393-414. Dello stesso autore si richiama *Le poco luminose origini dell'illuminismo penale dell'area inglese*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 5, 1975, pp. 173-200. Si veda inoltre E. Dezza, *Breve storia del processo penale inglese*, Giappichelli, Torino 2009. Per un'ampia ricostruzione del quadro storico dell'Europa settecentesca risultano fondamentali A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Il Mulino, Bologna 2007, e A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Giuffrè, Milano 2005, 2 voll. Ricco approfondimento e puntuale disamina degli elementi caratterizzanti l'illuminismo giuridico sono forniti da F. Venturi, *Settecento riformatore*, Einaudi, Torino 1969-1990, 5 voll.; F. Valsecchi, *L'Italia nel Settecento dal 1714 al 1788*, A. Mondadori, Milano 1971; R. Ajello, *Arcana juris: diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976, e G. D'Amelio, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Giuffrè, Milano 1965. Recentemente si pone lo studio di B. Sordi, *La progettazione della modernità: l'illuminismo giuridico*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2012, pp. 199 e ss. Con riferimento specifico all'illuminismo giuridico penale si segnala D. Ippolito (a cura di), *La libertà attraverso il diritto: illuminismo giuridico e questione penale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2014. Circa il collegamento tra Illuminismo e diritto penale si rinvia a L. Berlinguer e F. Colao (a cura di), *Illuminismo e dottrine penali*, Giuffrè, Milano 1990. Con riguardo all'illuminismo penale di area anglosassone, nel parallelismo concettuale tra giustizia e razionalità, si veda lo studio di A. MacIntyre, *Dall'Illuminismo scozzese all'età contemporanea*, Anabasi, Milano 1995. Di fondamentale importanza inoltre la densa monografia, di taglio filosofico-politico, di E. Lecaldano, *L'illuminismo inglese*, Loescher, Torino 1985.

sione circa i temi della retribuzione penale, della organizzazione ed amministrazione della repressione criminale (con particolare riferimento alla amministrazione carceraria) e dei diversi rapporti tra azione delittuosa e povertà (in parallelo agli articolati fenomeni della urbanizzazione e della organizzazione economica del lavoro).

Nella prima metà del Settecento nella dottrina giuridica inglese emerge con forza un approccio utilitaristico nei confronti della problematica penale. In tale prospettiva vengono proposti ed affrontati temi direttamente legati al multiforme contesto socio-economico inglese. La figura del soggetto povero² diviene il fulcro d'analisi.

Questo determina il rafforzamento di una tendenza – di carattere dominante in area inglese – a porre e analizzare sotto un unico profilo la legislazione criminale e la legislazione sullo stato di povertà creando pertanto un rapporto simbiotico tra politica criminale e politica sociale³. Espressione di tale inclinazione è il movimento riformista⁴, che influenza profondamente la cultura giuridica illuminista britannica, nella quale si innesta la complessa e laboriosa recezione dell'opera e del pensiero di Cesare Beccaria.

In questo contesto si delineano e si contrappongono due diverse configurazioni ed accezioni di utilitarismo penalistico, non prive tuttavia di punti di contatto o di tentativi di sintesi: da una parte, l'utilitarismo penalistico beccariano⁵ che concepisce il formalismo legale come

elemento di supporto della prevenzione penale; dall'altro, l'utilitarismo penalistico, riconducibile ad Henry Fielding⁶, che si focalizza su temi della difesa sociale in cui le istituzioni legali divengono aspetto collaterale e sussidiario. Tale duplicità di letture ed interpretazioni troverà poi una elaborazione di sintesi solo verso la conclusione del secolo XVIII con la riflessione di Jeremy Bentham⁷.

L'opera di Beccaria diviene oggetto di un lento e complesso processo di analisi, di studio ed al contempo di influenza all'interno dell'articolato e a tratti frastagliato panorama della penalistica inglese della seconda metà del Settecento. In questo quadro si pone l'eclettica figura dell'intellettuale anglosassone Manasseh Dawes.

Fine studioso ed attento osservatore della realtà socio-politica coeva, pensatore acuto, pacato ma al contempo pungente e a tratti tagliente, Manasseh Dawes si

pera di Beccaria, in Id., *Saggi di storia del diritto penale lombardo*, secc. 16.-18, LED, Milano 1994, pp. 495-542. Dello stesso autore si segnala *Pietro e Alessandro Verri in aiuto di Cesare Beccaria: la risposta alle Note del Facchini*, in C. Capra (a cura di), *Pietro Verri e il suo tempo: Milano, 9-11 ottobre 1997*, Cisalpino, Bologna 1999, vol. 1, pp. 289-351. Si consulti altresì G. Francioni, *Beccaria filosofo utilitarista*, in S. Romagnoli e G.D. Pisapia (a cura di), *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Atti del Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita, Cariplo, Milano e Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 69-87. Interessanti spunti sono inoltre forniti da D.B. Young, *Cesare Beccaria: utilitarian or retributivist?*, «Journal of Criminal Justice», 11, 1983, pp. 317-326. Risalente ma basilare per comprendere il connubio tra morale e politica nel pensiero utilitaristico di Beccaria lo studio di G. Zarone, *Etica e politica nell'utilitarismo di Cesare Beccaria*, Istituto per gli studi storici, Napoli 1971.

⁶ Circa la figura di Fielding si vedano Tarello, *Storia della cultura giuridica*, cit., pp. 406-413, e M. Ripoli, *Loculata benevolenza di Henry Fielding*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 17, 1987, pp. 649-679. Con riferimento al quadro inglese si veda anche S.L. Darwall, *Hume e l'invenzione dell'utilitarismo*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 24, 1994, pp. 285-314.

⁷ Per un approfondimento del significato e del contenuto dell'utilitarismo giuridico nella riflessione di Bentham si veda G. Pellegrino, *La volontà del sovrano. Epistemologia, semantica e definizione di "legge" nell'utilitarismo giuridico di Jeremy Bentham*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 32, 2002, pp. 3-24. Più risalente ma foriero di spunti di riflessioni lo studio di L. Campos Boralevi, *Bentham e l'utilitarismo come scienza sociale*, «Il Pensiero Politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali», 12, 1979, pp. 361-371. Si veda anche F. Rosen, *Bentham utilitarista?*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 23, 1993, pp. 325-338. In generale sul tema e concetto di utilitarismo, muovendo da una prospettiva giuridica, si consulti, oltre alla voce enciclopedica di F. Zanuso, *Utilitarismo*, in *Enciclopedia del diritto*, 45, 1992, pp. 1167-1185, il denso studio di D. Ippolito, *La filosofia penal de las Luces entre utilitarismo y retribucionismo*, «Jueces para la democracia», 74, 2012, pp. 83-112. Utili spunti di riflessione provengono inoltre da M. Cranston, *Bentham and the Oppressed*, «Il Pensiero Politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali», 18, 1985, pp. 347-351. Sul rapporto e parallelismo tra Bentham e Beccaria si rinvia al recente studio di M. Barberis, *Beccaria, Bentham e il creazionismo giuridico*, «Rivista Internazionale di filosofia del diritto», 91, 2014, pp. 559-574; più datato ma ancora fondamentale lo studio di H. Hart, *Beccaria and Bentham's Theory of Punishment*, «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», 4a s., 9, 1966, pp. 19-29.

² Centrale nella ricostruzione concettuale del soggetto povero all'interno della cultura giuridica inglese lo studio di F. Baroncelli, *Tra Locke e Smith. Alcune immagini del rapporto col "povero"*, «Studi settecenteschi», 1, 1981, pp. 135-171. Per una ricostruzione storica del fenomeno pauperistico si vedano alcuni importanti studi congiunti di F. Baroncelli e G. Assereto: *Sulla povertà: idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, Herodote, Genova-Ivrea 1983, e *Pauperismo e religione nell'età moderna*, «Società e storia», 7, 1980, pp. 169-201. Fondamentale B. Geremek, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Laterza, Roma-Bari 1986.

³ Interessanti spunti sono forniti da M.A. Cattaneo, *Illuminismo e legislazione*, Edizioni di Comunità, Milano 1966.

⁴ Si vedano i risalenti, ma ancora oggi basilari, studi di L. Radzinowicz, *A history of English criminal law and its administration from 1750*, vol. I. *The movement for Reform*, Stevens and Sons Limited, London 1948, in particolare pp. 345-347; Id., *Cesare Beccaria and the English System of Criminal Justice: A Reciprocal Relationship*, in *Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria promosso dall'Accademia delle Scienze di Torino nel secondo centenario dell'opera "Dei delitti e delle pene"* (Torino, 4-6 ottobre, 1964), Accademia delle Scienze, Torino 1966, pp. 57-66. Nella stessa direzione si pongono gli studi di M.T. Maestro, *Cesare Beccaria and the Origins of Penal Reform*, Temple University Press, Philadelphia 1973, e Id., *Voltaire and Beccaria as reformers of criminal law*, Octagon books, New York 1972. Si vedano più recentemente C. Blamires, *Beccaria et l'Angleterre*, in M. Porret (a cura di), *Beccaria et la culture juridique des Lumières*, Droz, Genève 1997, pp. 69-81, e A.J. Draper, *Cesare Beccaria's influence on English Discussion of punishment. 1764-1789*, «History of European Ideas», 26, 2000, pp. 177-199.

⁵ In relazione al pensiero di impostazione utilitarista di Beccaria si veda in prospettiva storico-giuridica G.P. Massetto, *Economia e pena nell'o-*

colloca nel filone critico-riformista della penalistica britannica accanto a William Eden e Henry Dagge. Personaggio ad oggi poco studiato dalla storiografia italiana, Dawes è stato *barrister* presso Inner Temple dove pare non abbia esercitato per molto tempo, prediligendo invece una vita più appartata ed incentrata alla meditazione, alla riflessione ed allo studio. Muore nel 1829.

Alle scarse informazioni biografiche si contrappone tuttavia la sua copiosa produzione bibliografica su temi centrali della cultura politico-giuridica e filosofica del tempo: il libero arbitrio⁸, *doctrine of libels*⁹, l'idea di libertà intellettuale e di tolleranza¹⁰, beni immobili¹¹ e proprietà terriera¹². La sua opera maggiore, su cui si focalizza l'attenzione del presente scritto, è *An Essay on Crimes and Punishments, with a view of, and Commentary upon Beccaria, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Fielding and Blackstone* pubblicata in Londra nel 1782¹³.

Si tratta di uno scritto nel quale, attraverso una prospettiva di analisi critica ed una marcata venatura riformista, Dawes analizza ed approfondisce i concetti di delitto e pena, ponendo a tal fine particolare rilevanza all'opera di Beccaria. Accanto ad essa, in parallelo o in contrapposizione, l'Autore studia gli scritti di altri maestri del pensiero giuridico europeo, tra i quali i pilastri dell'illuminismo (Rousseau, Montesquieu, Voltaire) e di due importanti esponenti della cultura giuridica britannica: Henry Fielding e William Blackstone.

Nella riflessione di Dawes¹⁴ l'opera di Beccaria costituisce un costante punto di confronto sia per la ricostru-

zione sistematica degli istituti giuridici presi in esame sia per l'elaborazione di osservazioni *de jure condendo*. Il saggio di Dawes è determinante per comprendere e appurare la recezione e la diffusione del *Dei delitti e delle pene* nel tessuto intellettuale inglese.

Come ben sottolineato da Thomas Andrew Green nel suo studio circa il sistema giudiziario penale inglese¹⁵, a differenza dei pionieristici lavori di Eden e Dagge, relativi alla riforma penale in Inghilterra e caratterizzati da una influenza diretta del pensiero di Beccaria, Dawes, che scrive circa un decennio dopo rispetto a loro e nelle cui pagine è profondo l'influsso di Blackstone e degli scritti filosofici di Joseph Priestley¹⁶, propone ed aggiunge una importante e davvero significativa lettura giuridico-morale ai temi cardine del pensiero beccariano. Infatti Dawes sostiene con forza argomentativa la necessità di una riforma del diritto penale inglese e del relativo sistema sanzionatorio.

In tale prospettiva e con una accentuata venatura filosofico-morale di impostazione materialistico-deterministica di matrice lockiana, egli pone particolare attenzione allo studio delle cause del comportamento criminale. Riprendendo il pensiero del filosofo britannico Joseph Priestley, recupera e elabora la dottrina del nesso tra fenomeni psichici e fenomeni fisici. Si tratta di un aspetto focale e centrale da cui trae vigore la spinta critica rivolta agli stessi giuristi (*lawyers*) incapaci, a suo dire, di comprendere i principi base del comportamento umano ed i principali concetti relativi alle pene ed alle punizioni. La critica di Dawes è ferrea. Accusa i giuristi di parlare di «necessity of punishments» mentre non conoscono – se non solo parzialmente – le cause di quelle stesse azioni per le quali vorrebbero siano inflitte le pene. Lungo questa linea prosegue sostenendo

anche in P. King, *Punishing the Criminal Corpse, 1700-1840. Aggravated Forms of the Death Penalty in England*, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2017, in particolare pp. 125 e ss.; si veda inoltre A. Page, *John Jebb and the Enlightenment Origins of British Radicalism*, Greenwood Publishers, Westport (CT) 2003, in particolare pp. 229-230.

¹⁵ T.A. Green, *Verdict according to conscience. Perspectives on the English criminal trial jury 1200-1800*, University of Chicago Press, Chicago and London 1985, in particolare pp. 301-303. Green sottolinea come «Dawes associated himself with the critique of the administration of criminal law that Blackstone, Eden, and Dagge set forth and that derived, ultimately, from the reception of Beccaria's work. And like the English writers who preceded him, Dawes argued that, pending reform either of human nature or of the law of sanctions, mercy – whatever its contributory costs – was appropriate» (p. 302).

¹⁶ Per inquadrare la figura di Priestley si segnala P. Taranto, *La «conséquence» de Joseph Priestley et la métaphysique du matérialisme*, «Dix-huitième siècle: revue annuelle de la Société Française d'Etude du Dix-Huitième Siècle», 46, 2014, pp. 439-457. Si veda inoltre O. Colomer i Carles, *Joseph Priestley*, «Quadern de les idees, les arts i les lletres», 180, 2011, pp. 11-14. Per un quadro più ampio si rinvia a A. Santucci, *Filosofia e cultura nel Settecento britannico*, vol. 2. *Hume e Hutcheson, Reid e la scuola del senso comune*, Il Mulino, Bologna 2000.

⁸ M. Dawes, *Philosophical Considerations, or Inquiry into the Merits of the Controversy between Dr. Priestley and Dr. Price, on Matter and Spirit, and Philosophical Necessity with an Introductory Essay on the Subject at Large*, London, Printed for T. Cadell, 1780.

⁹ Id., *England's alarm! On the Prevailing Doctrine of Libels*, Printed for J. Stockdale, London 1785; e *Deformity of the Doctrine of Libels*, Printed for J. Stockdale, London 1785. Cfr. al riguardo alcuni richiami in L. Williams Levy, *Legacy of suppression: freedom of speech and press in early American history*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1960; Id., *Judgments: essays on American constitutional history*, Quadrangle Books, Chicago 1972.

¹⁰ M. Dawes, *An Essay on Intellectual Liberty*, Printed for T. Cadell, London 1780. In questo saggio Dawes critica aspramente la posizione di Jeremy Bentham (espressa in *A Fragment on Government*) e difende invece il pensiero di William Blackstone.

¹¹ Id., *An Introduction to the Knowledge of the Law on Real Estates*, Butterworth, London 1814.

¹² Id., *Epitome of Landed Property, with a description of the several assurances by deed and will*, Printed for J. Butterworth and son, London 1818.

¹³ M. Dawes, *An Essay on crimes and punishments, with a view of, and commentary upon Beccaria, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Fielding and Blackstone*, Printed for C. Dilly, in the poultry; and J. Debrett (successor to Mr. Almon) Piccadilly, London 1782.

¹⁴ Per un inquadramento ed approfondimento della figura e del pensiero di Manasseh Dawes si veda il recente studio di D.Y. Rabin, *Identity, crime, and legal responsibility in Eighteenth-Century England*, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004, in particolare pp. 57-60. Interessanti spunti

che in realtà i criminali non offendono tanto per scelta quanto invece per miseria, mancanza, pochezza «of sentiment»¹⁷. Al riguardo richiama e riprende la complessa teoria che si articola intorno ai «principles of philosophical necessity» contestandone la tensione – o quanto meno la tendenza – verso il fatalismo o la predestinazione, i quali, a suo giudizio, porterebbero a negare il concetto stesso di volontarietà della azione umana (dunque alla negazione di una libera volontà dell'uomo nella determinazione delle proprie azioni)¹⁸.

Emergono pertanto due aspetti fondamentali nella riflessione di Dawes: da una parte, una interiorità psicologica – ancor prima che morale – del soggetto che pone in essere un'azione, quale atto della propria libera volontà; dall'altra, una libertà di volontà che viene plasmata e modellata da elementi esterni alla singola individualità soggettiva ma connotanti le dinamiche sociali.

Sotto il primo profilo, si può dunque comprendere come il senso, la percezione, la misura della mancanza (intesa quale sofferenza, miseria, infelicità) stimoli un senso di necessità tale da spingere a compiere una determinata azione i cui effetti sono pertanto previsti dalla mente dell'uomo; quale essere libero e razionale in grado di valutare ogni atto della propria volizione. Sussiste dunque un rapporto causa-effetto: ogni azione segue – o meglio consegue – a determinate cause e conduce a specifiche conseguenze. È un rapporto prestabilito, predefinito e soprattutto prevedibile dalla mente di ogni singolo uomo (emerge la dimensione psicologica).

In questo passaggio si pone il secondo profilo; poc'anzi accennato, ossia l'affioramento di una volontà libera, ma in realtà modellabile; o meglio – come afferma lo stesso Dawes – l'opportunità, la necessità, il dovere della società di formare e al contempo plasmare la mente dei singoli individui in modo tale che questi

giungano a negare – o comunque quantomeno a detestare – tutto ciò che è vietato e proibito dalla legge, ciò che è contrario alla legge.

La teoria della necessità (quale base per il compimento di una azione in relazione al rapporto causa-effetto) e la teoria della libertà umana si congiungono nello strutturare il concetto di volontarietà dell'azione. Sul punto pare evidente l'influenza non solo di Joseph Priestley circa il determinismo riformista, ma anche del filosofo e teologo calvinista statunitense Jonathan Edwards (1703-1758), autore di un'importante opera di chiara influenza lockiana intitolata *The freedom of the Will* (Boston 1754)¹⁹.

Su tali premesse filosofico- concettuali poggia il programma riformista di Dawes, che coinvolge primariamente l'istruzione e l'educazione morale, per giungere poi – quasi come diretta conseguenza – ad una riforma del sistema e del diritto penale. In tale prospettiva, si oppone al mantenimento dell'istituto giuridico della grazia in quanto esso costituirebbe – a suo dire – una grave violazione del principio di eguaglianza ed una fondata minaccia al principio di legalità.

Sulla scorta quindi di una ripresa critica del pensiero di Beccaria, Dawes segue in realtà da vicino il percorso già segnato da Blackstone, Eden e Dagge, senza tuttavia giungere, a differenza dei suoi predecessori, all'individuazione e indicazione dell'istituzione più idonea a realizzare quel piano di riforma o più correttamente di cambiamento che non è solo giuridico ma anche – e forse soprattutto – morale.

I profondi influssi del pensiero di Priestley e di Edwards, l'attento richiamo ai grandi maestri del pensiero giuridico europeo moderno testimoniano la complessità della riflessione di Dawes, che per taluni aspetti pare assumere un approccio ed una *forma mentis* più da filosofo che da giurista. Richiama, commenta e confronta le opere di numerosi autori; in tal modo emerge la sua posizione personale al tema trattato.

In questa dinamica argomentativa ed operativa, il capolavoro di Beccaria costituisce dunque uno degli elementi strutturali del pensiero di Dawes. Sono numerosi, significativi e non sempre di facile o immediata lettura i punti ed i passaggi in cui l'eclettico intellettuale britannico riprende, con approccio critico-riformista, l'opera del giurista milanese, in particolare in tema di pena di morte²⁰ nella parte del trattato dedicata allo

¹⁷ Dawes, *An Essay on Crimes and Punishments*, cit., pp. 2-3. Osserva Dana Y. Rabin come «Dawes identified the offender's scarcity of sentiment and unrestrained passions as the sources of crime. Only the admission of sensibility into the legal process could correct this imbalance. [...] Dawes spoke of the opposition between strict laws and compassion». Ed ancora «In order to understand the full dimensions of crime, Dawes embraced the affinity of sensibility and justice. [...] Dawes did not deny or discourage the effects of compassion on a jury. Instead he saw it as the beginning of a process of dispensing mercy. [...] Dawes urged legal reforms that would incorporate this perspective on human psychology and behaviour», (*Identity*, cit., pp. 57-59).

¹⁸ Al riguardo Dawes sostiene che «all actions are effects of some cause in the mind; and man being free, he has a self-determining power governed by consideration and judgment, which precede his volition, and direct it; all actions necessarily follow their causes, or volitions; and as they cannot be otherwise than they are, when committed, it ought to be, and is the duty of society to form the minds of individuals, so that they may detest what is constituted *bad by law*» (M. Dawes, *Of Crimes and Punishments in General*, Book I, Chap. II, in *An Essay on Crimes and Punishments*, cit., p. 40).

¹⁹ J. Edwards, *A Careful and Strict Enquiry into the Modern Prevailing Notions of that Freedom of Will, which is supposed to be essential to Moral Agency, Virtue and Vice, Reward and Punishment, Praise and Blame*, Printed and sold by S. Kneeland, in Queen-Street, Boston 1754. Cfr. W.J. Danaher, *The Trinitarian Ethics of Jonathan Edwards*, Westminster John Knox Press, Louisville, London 2004.

²⁰ Per un ampio quadro ricostruttivo circa la riflessione illuminista sulla pena di morte cfr. E. Dezza, *Il problema della pena di morte*, in *Il con-*

studio del concetto di morte quale pena (punizione) per il caso di omicidio²¹.

Analizzando il pensiero di Beccaria, Dawes introduce il tema chiedendo al lettore se la condanna a morte, benché inflitta nei confronti di un assassino, non configuri di per sé un omicidio. Nonostante possa essere volta a prevenire o impedire un nuovo crimine e quindi finalizzata a preservare e tutelare la vita dei consociati, la condanna alla pena di morte priverebbe lo Stato di due suoi membri²². La morte dell'uccisore, quale risultato della applicazione della pena capitale irrogata nell'ipotesi di delitto di omicidio, non recherebbe infatti alcun tipo di vantaggio all'ucciso, tantomeno alla sua famiglia e neppure alcun indennizzo alla società, la quale, per di più, con la condanna a morte dell'omicida, si priverebbe di due suoi elementi.

Dawes evidenzia come secondo la posizione di Beccaria la pena capitale comporterebbe inoltre il rischio di commettere errori giudiziari irreparabili ed avrebbe anche una minore forza dissuasiva rispetto ad una pena ai lavori forzati, la quale può essere prolungata per tutta la vita del condannato, rispetto alla esecuzione capitale in cui la sofferenza del condannato si consuma in brevi istanti. La condanna di un uomo a morte si rivelerebbe dunque transitoria, breve, istantanea, allontanandosi dalla finalità deterrente e preventiva.

Ad un primo sguardo Dawes pare riprodurre ed accogliere le argomentazioni elaborate da Beccaria. In realtà la recezione è molto più articolata e diversificata. Tale complessità emerge nel momento in cui l'intellettuale britannico si interroga su quale possa essere l'eventuale fondamento giuridico della pena di morte, intesa come esercizio del diritto di uccidere. Il singolo individuo detiene tale diritto? Può conferirlo o cederlo ad un soggetto terzo? Può disporne giuridicamente?

Sulla base di una osmosi tra individuo e società, la pena di morte (e conseguentemente il diritto ad infliggere la pena capitale) si congiunge alla delicata questione

della legittimità del diritto ad uccidere se stessi, e quindi al diritto a suicidarsi. La dimensione individuale trasla sul piano sociale. Anche in questo punto Dawes riprende Beccaria: la pena di morte non risulta in alcun modo autorizzata o legittimata da alcun diritto; essa costituisce un suicidio da parte della stessa società. Dal momento che il singolo individuo non ha diritto di uccidersi²³, questi non può in alcun modo trasferire ad altri (né alla collettività e tanto meno al sovrano) ciò che lui stesso non possiede. Il diritto ad uccidersi non rappresenta un *social right*. L'intellettuale britannico si pone una ulteriore domanda: se a livello sociale e politico non si individua una base legittimante il diritto ad uccidersi, è possibile trovare un'altra fonte di questo diritto?

Nel suo incedere argomentativo, Dawes volge allora lo sguardo verso la sfera religiosa. Ed è in questo passaggio così delicato che si realizza una significativa divergenza concettuale rispetto al pensiero di Beccaria. Una divergenza che diventa ben presto rottura. Se, da un lato, infatti, il giurista lombardo separa e tiene distinte la sfera giuridica da quella religiosa, superando il concetto di delitto inteso come peccato, dall'altro, l'intellettuale britannico pare ricongiungere le due sfere individuando e riconoscendo nella religione l'elemento legittimante l'imposizione della morte quale punizione per il crimine di omicidio. La condanna a morte si configura dunque come pena per la commissione di un peccato di massima gravità. La necessità del conferimento del relativo potere e consenso verrebbe sostituita dal precetto della legge divina. Di conseguenza, benché non possa conferire né socialmente né politicamente ad altri quel potere (in quanto ne è soggettivamente privo), il singolo ne risulterebbe comunque sottomesso e subordinato dal punto di vista religioso. Si realizza una commistione – che a tratti si tramuta in sovrapposizione – tra sfera religiosa e sfera giuridica²⁴: evidentemente un passo indietro rispetto alla posizione assunta da Beccaria.

tributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, cit., pp. 223 e ss.; si veda inoltre E. Tavilla, *Guerra contro il crimine. Pena di morte e abolizionismo nella cultura giuridica italiana*, in A. Sciumè (a cura di), *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, G. Giappichelli Editore, Torino 2012, pp. 151-185. Nella medesima direzione si pone il denso studio di D. Ippolito, *Beccaria, la pena di morte e la tentazione dell'abolizionismo*, «L'Acropoli», 6, 2007, pp. 701-715.

²¹ Interessanti spunti sono offerti da I. Mereu, *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*, Donzelli, Torino 2007.

²² Dawes afferma «Is it not murder (asks the humane, the tender Beccaria) that, in order to prevent murder, death is inflicted on a murderer? If he had asked this question by a robber, he must have been answered in the affirmative, because death is not warranted for inferior crimes, except, as he says, by the iron sceptre that rules the universe. In the case of murder the state loses two members for the sake of a third and fourth member» (Book I, Chap. III, in *An Essay on Crimes and Punishments*, cit., p. 63).

²³ Circa il tema del suicidio nella sua triplice connotazione di diritto, crimine e malattia, nel quadro del diritto comune europeo, sussistono importanti studi. Con specifico riguardo ai riflessi sul diritto successorio e di famiglia si segnala il contributo di G.P. Massetto, *Il suicidio nella dottrina dell'età di mezzo*, «Acta Histriae», 12, 2004, 1, pp. 139-176: contributi dal convegno internazionale *Crimini senza vittime. La vittima nello scenario del processo penale* (Capodistria, 23-25 ottobre 2003). Un attento affresco della dottrina giuridica di diritto comune circa il tema del suicidio è offerto da G. Masi, *Il suicidio nel diritto comune*, «Il Diritto Ecclesiastico», 63, 1952, pp. 497-535. Con riferimento all'età moderna si vedano le ricerche condotte da P. Bernardini, *Le rive fatali di Keos. Montaigne o il cauto inizio del moderno trattato morale del suicidio*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 31, 2001, pp. 335-352, e Id., *Dal suicidio come crimine al suicidio come malattia. Appunti sulla questione suicidologica nell'etica e nella giurisprudenza europea tra Sei e Settecento*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 24, 1994, pp. 81-102.

²⁴ Dawes afferma infatti che «Beccaria says, that the punishment of death is not authorized by any right, and that as a man has no right to

Il parallelismo concettuale tra pena di morte e suicidio, all'interno del più ampio quadro del diritto ad uccidere e congiunto al diritto alla propria difesa e conservazione, spinge Dawes, riprendendo sul punto Rousseau, a sostenere e rimarcare come l'omicidio richiede sotto ogni punto di vista la punizione della morte. La condanna alla pena di morte, quale reazione ad un atto di omicidio, consente di raggiungere un duplice obiettivo: da una parte; incutere terrore negli altri (effetto deterrente), dall'altra; eliminare l'assassino. La morte diventa quindi punizione caritatevole in grado anche di prevenire i futuri tormenti dell'assassino²⁵.

La legittimità giuridica della pena di morte nei confronti di un assassino non radica dunque nella dimensione sociale o politica bensì nella sfera religiosa ed etica.

Da tali brevi ma significativi spunti si può notare come la riflessione di Dawes ruoti intorno ad una concezione utilitaristica del diritto penale. La pena deve infatti mirare alla difesa della società mediante la prevenzione e la repressione del comportamento criminoso che reca danno alla comunità. La pena si configura come strumento finalizzato ad evitare che il malfattore ponga in essere ulteriori comportamenti di carattere criminoso ed al contempo a distogliere chi volesse imitarne le gesta attraverso il timore della sanzione.

Si pone a questo punto il concetto di proporzionalità tra pena e reato, allo scopo anche di evitare una eccessiva ed indiscriminata severità della pena che potrebbe

produrre un effetto di segno contrario²⁶. Le pene non dovrebbero pertanto essere ingiustificatamente aspre, bensì dovranno essere applicate prontamente e senza eccezioni. Le leggi troppo crudeli, afferma Dawes nel capitolo dedicato al potere legislativo, devono essere modificate per evitare il rischio di anarchia o impunità²⁷. Si individua pertanto un importante punto di contatto tra Beccaria e la riflessione di Dawes e, più estensivamente, con la cultura giuridica penalistica inglese tardo settecentesca. Il concetto di pene miti ma certe, nel quadro del principio sopra richiamato di proporzionalità tra pena e gravità della condotta criminosa, entra infatti in contatto con l'opposto principio, all'epoca dominante, della mitigazione della crudeltà e della severità delle pene dovute al largo ricorso all'istituto della grazia concessa dal sovrano, fonte e causa, secondo Dawes, di instabilità dell'assetto legale dello Stato.

Emerge dunque una prospettiva riformista nella quale la legge assume un ruolo centrale. L'attenzione si posta quindi sul tema del potere legislativo e sulla legge penale: solo la legge deve specificare per quali comportamenti la pena debba essere inflitta, in contrapposizione quindi all'ampia discrezionalità lasciata al giudice. Ne consegue un notevole rafforzamento della funzione del legislatore penale e – più in generale – del potere legislativo²⁸. Le leggi penali dovranno essere chiare e concise, dovranno inoltre essere applicate senza lasciare alcuno spazio alla discrezionalità interpretativa.

Dawes richiama e riprende ancora Beccaria in merito ad un duplice ma congiunto aspetto: da un lato, la classificazione dei reati in base alla loro gravità²⁹ determinata

kill himself, (meaning only *no social right*) he cannot transfer to others what he has not in himself. In this he may be civilly right, but considering that revelation goes further, and absolutely points out death as a punishment of murder, his *own consent gives way to the divine law, and that though socially he cannot give to others a power to inflict it, he religiously must submit to it*; notwithstanding what Beccaria says, (apparently but not really to the contrary) in denying that as suicide is forbidden, no man can even for murder authorize *another* to do that by him, he must not *socially or politically do by himself*» (Book I, Chap. III, in *An Essay on Crimes and Punishments*, cit., p. 64).

²⁵ Sul punto Dawes propone un interessante parallelismo tra il pensiero di Beccaria e la riflessione di Rousseau sostenendo che «Rousseau has very properly explained the apparent error of Beccaria in this particular. Every man, says he, has an *undoubted right to hazard his life for its preservation, and that he who would preserve his life at the expence of others, ought to risque it for their safety when it is necessary, as it is to prevent our falling by the hands of assassins, that we consent to die, on becoming such ourselves*. Murder therefore calls for the punishment of death in every view of it, not only as a terror to others, but to destroy the murderer. It is impossible, however useful he may be made to the state, that *his life can compensate for the loss of a member*, the human heart detesting the act of murder, he would be a living object of horror to himself and others. Death therefore is a charitable punishment, and prevents at once all future torments of the murderer» (Book I, Chap. III, in *An Essay on Crimes and Punishments*, cit., pp. 64-65). Per un approfondimento del rapporto tra Beccaria e Rousseau sulla pena di morte si rinvia allo studio di D. Ippolito, *Contratto sociale e pena capitale. Beccaria vs. Rousseau*, «Rivista Internazionale di filosofia del diritto», 91, 2014, pp. 589-620.

²⁶ Basilare lo studio di F. Rosen, *Crime, punishment and liberty: Montesquieu, Beccaria, Bentham*, «History of political thought», 20, 1999, 1, pp. 173-185.

²⁷ Nel pensiero di Dawes il concetto di severità presenta due estremi di segno opposto: punizione ed impunità. Richiamando la riflessione beccariana, spiega: «the one takes place of the other, because it fails in its purpose, and by becoming hideous, creates contempt for it; until set at defiance, impunity is preferred to it. Thus Beccaria says, if the laws be too cruel, they must be altered, or anarchy and impunity will succeed» (Book I, Chap. III, in *An Essay on Crimes and Punishments*, cit., p. 75).

²⁸ Riferendosi ai «legislators» e al loro ruolo, Dawes afferma che «Human fallibility should be ever before their eyes, and they should rather study to improve the virtues of mankind, than shed their blood for human offences: but instead hereof, they prescribe penalties for those actions which the refinements of civil society produce; or, as Beccaria says, they punish by the laws the crimes which the laws have occasioned; and as such actions prove inconvenient or injurious, they attempt to punish them with more violence than is exerted by the hand that commits them» (*The Subject of criminal Actions, and their punishments examined*, Book I, Chap. VII, in *An Essay on Crimes and Punishments*, cit., p. 121).

²⁹ Richiamando nuovamente Beccaria, Dawes afferma «... which brought this able writer in another place to propose a scale of punishments corresponding with a scale of crimes, that there might be a distinction in guilt, and not that inferior offences should have the same penalties annexed to them as those in the highest degree. Every injury being constituted cri-

in relazione al grado di pericolosità dell'atto criminoso nei confronti della società (vengono collocati al vertice quei reati che mettono a repentaglio la stabilità o addirittura l'esistenza stessa della società); dall'altro; l'enumerazione delle sanzioni in ordine di asprezza crescente³⁰.

Da questi rapidi cenni e veloci spunti tratti dall'analisi dell'opera di Manasseh Dawes si può desumere la complessità del laborioso e graduale processo di recezione dell'opera di Beccaria³¹ all'interno della dottrina giuridica inglese nella seconda metà del Settecento. Si tratta di una lenta e graduale metabolizzazione, in cui emergono elementi sia di contatto che di divergenza. Si delinea dunque una recezione critica e creativa, al contempo connotata da forti resistenze e da prese di distanza rispetto al modello beccariano. Tensioni opposte che caratterizzano la dinamica riformista del sistema penale britannico agli albori dell'età contemporanea. Il trattato dell'intellettuale britannico è una chiara testimonianza di questi aspetti. Attraverso una prospettiva critico-riformista, Dawes unisce, mischiandoli e spesso sovrapponendoli, elementi di filosofia morale e di teoria del diritto che ne fanno una significativa personalità scientifica nel quadro culturale inglese a cavaliere tra XVIII e XIX secolo.

minal, and punishable, there certainly is no bounds of punishment but in the wisdom and prudence of legislators, which may as well invent new penalties for new injuries, as continue the old, when they grow enormous, frequent, and dangerous, which they may possibly do in the degree, as human invention may point out public conveniences» (*ibidem*).

³⁰ L'intellettuale inglese cita ancora Beccaria: «If the hand of a legislator and an assassin are directed (as Beccaria says) by the same spirit of ferocity, it is evident that until the rigour of the one shall abate, and point to reformation, it may be expected that the other will infest our peace, and perhaps repeat his crimes, according to the rashness with which they are punished; and nothing but the mildness of the former can remove the barbarism of the latter» (ivi, p. 123).

³¹ Con taglio critico dalle sfumature ironiche, Dawes richiama Beccaria anche in un ulteriore passaggio del suo saggio, laddove tratta di *Cause of Vice and the Effect of a capital punishment*. Nel corso della descrizione ed analisi del pensiero di Fielding, Dawes afferma infatti «Mr. Fielding thought it possible to remove vice, or lessen the practice of it, by a vigorous exertion of the laws against what he supposed produced it; but he found himself mistaken. In a chapter on the difficulties attending prosecutions, he has suggested fix reasons for them; one only of which being applicable to the purpose of this essay, it will be proper to remark: it is, that the tender hearted cannot take away the life of a man. Had Beccaria read this passage before he had written his tender hearted essay, what would have been his transports! At all events he felt it, and enlarged on the humane idea of it, to the compass we find in his ingenious disquisitions on crimes and punishments» (*Of the Cause of Vice, and the Effect of Capital Punishment*, Book I, Chap. XI, in *An Essay on Crimes and Punishments*, cit., p. 143). È rinvenibile infine un ultimo cenno a Beccaria nella parte dedicata all'idea di onore. Dawes argomenta infatti che «While men act under the influence of honor, they withdraw themselves from the laws, which, as Beccaria observes, are insufficient for their protection» (*Of the Idea of Honour, Ambition, and Pride, as productive of moral and criminal Offences*, Book II, Chap. VII, in *An Essay on Crimes and Punishments*, cit., p. 221).